Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la cultura e l'istruzione

2025/0359(COD)

6.3.2026

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA)
(COM(2025)0836 – C10-0304/2025 – 2025/0359(COD))

Relatrice per parere: Emma Rafowicz

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione presenta alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competenti per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Un'efficace attuazione del regolamento (UE) 2024/1689 impone che gli adeguamenti introdotti per facilitarne l'applicazione pratica non riducano la chiarezza e l'accessibilità del quadro normativo per chi è tenuto ad applicarlo. In particolare, quando il regolamento viene applicato nei settori dell'istruzione, della cultura e dei media, una chiara comprensione degli obblighi e delle garanzie relativi all'uso dei sistemi di IA rimane essenziale per garantire un'applicazione efficace e coerente, prestando particolare attenzione ai titolari di diritti dei settori culturali e creativi. Le misure introdotte a sostegno di una conformità tempestiva e proporzionata al presente regolamento dovrebbero pertanto continuare a favorire la chiarezza e l'accessibilità dei requisiti del regolamento stesso, contribuendo in tal modo a un uso informato dei sistemi di IA e alla fiducia nella loro diffusione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È pertanto necessario modificare in modo mirato il regolamento (UE)	(3) È pertanto necessario modificare in modo mirato il regolamento (UE)

2024/1689 al fine di affrontare talune sfide relative all'attuazione, nell'ottica di un'applicazione efficace delle pertinenti norme.	2024/1689 al fine di affrontare talune sfide relative all'attuazione, nell'ottica di un'applicazione efficace delle pertinenti norme. ***Poiché i sistemi di IA sono sempre più utilizzati nell'istruzione e nei settori culturali e creativi, la loro diffusione potrebbe sollevare considerazioni specifiche legate ai processi di apprendimento, all'espressione culturale e al pluralismo dei media. Nell'applicare il presente regolamento è pertanto opportuno prestare particolare attenzione a tali settori per favorire un uso informato dell'IA e mantenere la fiducia nella sua diffusione. Nel settore dell'istruzione, tale obiettivo richiede specificamente garanzie volte ad assicurare che la diffusione dei sistemi di IA preservi l'autonomia pedagogica, garantisca norme rigorose in materia di protezione dei dati per i discenti e impedisca la dipendenza da ecosistemi proprietari (blocco da fornitore).***

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 impone attualmente a tutti i fornitori e deployer di sistemi di IA l'obbligo di garantire l'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA, a partire dall'istruzione e dalla formazione e proseguendo con l'apprendimento permanente, è fondamentale per dotare i fornitori, i deployer e le altre persone interessate delle nozioni necessarie per prendere decisioni informate in merito alla diffusione dei sistemi di IA. L'esperienza condivisa dai portatori di interessi rivela tuttavia che una soluzione unica valida per tutti non è adatta a tutti i tipi di	***soppresso***

fornitori e deployer in relazione alla promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA, rendendo tale obbligo orizzontale inefficace nel raggiungimento dell'obiettivo perseguito da tale disposizione. Inoltre i dati indicano che l'imposizione di tale obbligo crea un onere aggiuntivo in termini di conformità, in particolare per le imprese più piccole, mentre l'alfabetizzazione in materia di IA dovrebbe essere una priorità strategica, indipendentemente dagli obblighi normativi e dalle possibili sanzioni. Alla luce di ciò, è opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di imporre agli Stati membri e alla Commissione, fatte salve le rispettive competenze, di incoraggiare, individualmente, collettivamente e in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, i fornitori e i deployer a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, anche attraverso l'offerta di opportunità di formazione, la fornitura di risorse informative e lo scambio di buone pratiche e altre iniziative non vincolanti dal punto di vista giuridico. Il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale ("consiglio per l'IA") garantirà scambi ricorrenti tra la Commissione e gli Stati membri sull'argomento, mentre l'alleanza per l'IA applicata consentirà la discussione con la comunità in generale. Tale modifica non pregiudica le misure più ampie adottate dalla Commissione e dagli Stati membri per promuovere l'alfabetizzazione e le competenze in materia di IA tra la popolazione in generale, compresi i discenti, gli studenti e i cittadini di diverse età, in particolare attraverso i sistemi di istruzione e formazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) La promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA svolge un ruolo importante nel sostenere i cittadini affinché comprendano questa tecnologia e il suo impatto sulla società, anche per quanto riguarda la loro consapevolezza delle opportunità e dei rischi associati all'IA, in particolare la capacità di identificare e contrastare le distorsioni algoritmiche, la discriminazione e l'amplificazione della disinformazione, contribuendo in tal modo a una governance democratica dell'IA e alla sua sorveglianza pubblica. In concreto, tale comprensione viene promossa attraverso programmi di istruzione, formazione, qualificazione e riqualificazione, così come attraverso iniziative culturali, di alfabetizzazione mediatica e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Tali iniziative di più ampio respiro integrano le misure organizzative di alfabetizzazione in materia di IA adottate dai fornitori e dai deployer di sistemi di IA per il loro personale e per altre persone che agiscono per loro conto. Nel contesto della promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA, gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati a coinvolgere gli erogatori di istruzione, gli istituti culturali, le organizzazioni dei media e gli attori della società civile, al fine di garantire che le iniziative di alfabetizzazione in materia di IA siano accessibili, inclusive e adatte a destinatari e fasce di età diversi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) L'alfabetizzazione in materia di IA, insieme all'alfabetizzazione mediatica e digitale, è particolarmente importante per i minori e i giovani, che sono spesso esposti ai sistemi di IA fin dalla tenera età senza una sufficiente consapevolezza delle distorsioni, delle inesattezze o dei risultati fuorvianti, e degli effetti che tali sistemi possono avere sulla fiducia nelle informazioni, sulla vita privata e sulla formazione di opinioni e comportamenti. Le misure volte a promuovere tali alfabetizzazioni dovrebbero sostenere il pensiero critico, l'autonomia digitale e un processo decisionale informato e dovrebbero essere adattate alle diverse età e ai diversi contesti di apprendimento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quater) L'intelligenza artificiale è sempre più presente negli ambienti digitali utilizzati dai minori e dai giovani, inclusi l'istruzione, i social media, i giochi online e le piattaforme culturali e creative. Il regolamento (UE) 2024/1689 dovrebbe pertanto essere applicato in una maniera che rifletta il modo in cui i minori e i giovani interagiscono con i sistemi di IA e le loro esigenze specifiche di protezione e informazioni adeguate all'età.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) I sistemi di IA che alterano, manipolano o generano artificialmente immagini o video che ritraggono persone fisiche impegnate in attività sessualmente esplicite, che mostrano le loro parti intime o in cui una persona è spogliata senza consenso causano danni alle vittime e violano i diritti fondamentali alla dignità e alla tutela della vita privata. I recenti sviluppi hanno dimostrato l'incompatibilità di talune pratiche di IA con il quadro dell'Unione in materia di diritti fondamentali. La nudificazione delle donne, la manipolazione di immagini intime e la generazione di materiale pedopornografico costituiscono chiare violazioni dei diritti fondamentali e del diritto dell'Unione. Permane tuttavia una notevole incertezza giuridica in merito alle applicazioni che utilizzano l'IA per creare immagini di nudo e se esse rientrino nell'ambito di applicazione delle pratiche di IA vietate dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1689. L'articolo 112 di tale regolamento impone alla Commissione di valutare la necessità di modificare l'elenco delle pratiche vietate di cui all'articolo 5 e l'elenco stabilito nell'allegato III una volta all'anno e di trasmettere i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione non ha rispettato il termine previsto per il precedente periodo di valutazione. Per tale motivo, sembra opportuno specificare che le pratiche vietate a norma dell'articolo 5 comprendono l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA in grado di generare o manipolare audio, immagini e video a sfondo sessuale raffiguranti persone, che facilitano in tal modo la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato quale definito nella direttiva (UE) 2024/1385.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di semplificare la conformità e ridurre i costi associati, i fornitori di sistemi di IA non dovrebbero essere tenuti a registrare i sistemi di IA di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 nella banca dati dell'UE ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, di tale regolamento. Poiché a determinate condizioni tali sistemi non sono considerati ad alto rischio in quanto non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone, l'imposizione di obblighi di registrazione costituirebbe un onere di conformità sproporzionato. Tuttavia un fornitore che ritiene che un sistema di IA rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, rimane obbligato a documentare la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Tale valutazione può essere richiesta dalle autorità nazionali competenti.	***soppresso***

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) L'estensione delle opportunità per le prove in condizioni reali può sostenere l'innovazione, ma non dovrebbe far sì che i gruppi vulnerabili diventino le popolazioni di prova predefinite. Qualora le prove in condizioni reali coinvolgano sistemi di IA

	destinati all'uso nell'istruzione e nella formazione professionale o siano effettuate in ambienti in cui è probabile che i minori siano colpiti, il piano di prova in condizioni reali dovrebbe stabilire garanzie specifiche per tale contesto, comprese informazioni chiare per le persone interessate e un coinvolgimento significativo dei deployer, quali scuole e altre organizzazioni di interesse pubblico responsabili di tali ambienti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di concedere ai fornitori di sistemi di IA generativa soggetti agli obblighi di marcatura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 un periodo di tempo sufficiente per adeguare le loro pratiche entro un termine ragionevole senza perturbare il mercato, è opportuno introdurre un periodo transitorio di sei mesi per i fornitori che hanno già immesso i loro sistemi sul mercato prima del 2 agosto 2026.	***soppresso***

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di concedere ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio un periodo di tempo sufficiente e di chiarire le norme applicabili ai sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio prima dell'entrata in applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento	***soppresso***

(UE) 2024/1689, è opportuno chiarire l'applicazione del periodo di tolleranza previsto dall'articolo 111, paragrafo 2, di tale regolamento. Il periodo di tolleranza, ai fini dell'articolo 111, paragrafo 2, dovrebbe applicarsi a un tipo e a un modello di sistemi di IA già immessi sul mercato. Ciò significa che se almeno un'unità singola del sistema di IA ad alto rischio è stata immessa sul mercato o messa in servizio nel rispetto della legge prima della data specificata nell'articolo 111, paragrafo 2, le altre unità singole dello stesso tipo e modello di sistema di IA ad alto rischio sono soggette al periodo di tolleranza previsto dall'articolo 111, paragrafo 2, e possono quindi continuare a essere immesse sul mercato, messe a disposizione o messe in servizio sul mercato dell'Unione senza ulteriori obblighi, requisiti o la necessità di certificazioni aggiuntive, purché la progettazione di tale sistema di IA ad alto rischio rimanga invariata. Ai fini dell'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 111, paragrafo 2, il fattore determinante è la data in cui la prima unità di quel tipo e modello di sistema di IA ad alto rischio è stata immessa sul mercato o messa in servizio per la prima volta nel mercato dell'Unione. Qualsiasi modifica significativa della progettazione di tale sistema di IA dopo la data specificata all'articolo 111, paragrafo 2, dovrebbe comportare l'obbligo per il fornitore di conformarsi pienamente a tutte le pertinenti disposizioni del presente regolamento applicabili ai sistemi di IA ad alto rischio, compresi i requisiti di valutazione della conformità.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'articolo 113 del regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce le date di entrata in vigore e applicazione di tale regolamento, specificando in particolare che la data generale di applicazione è il 2 agosto 2026. Per quanto riguarda gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1689, il ritardo nella disponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti alternativi e il ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti comportano difficoltà che compromettono l'efficace entrata in applicazione di tali obblighi e rischiano di aumentare in modo significativo i costi di attuazione, in modo tale da non giustificare il mantenimento della data iniziale di applicazione, fissata al 2 agosto 2026. Sulla base dell'esperienza acquisita, è opportuno istituire un meccanismo che colleghi l'entrata in applicazione alla disponibilità di misure a sostegno della conformità al capo III, che possono includere norme armonizzate, specifiche comuni e orientamenti della Commissione. Ciò dovrebbe essere confermato dalla Commissione con una decisione, a seguito della quale le norme e gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero applicarsi dopo 6 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dopo 12 mesi per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1689. Tale flessibilità dovrebbe tuttavia essere prorogata solo fino al 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e fino al 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA	***soppresso***

classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento, date entro le quali tali norme dovrebbero comunque entrare in applicazione. La distinzione tra l'entrata in applicazione delle norme relative ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III e dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I di tale regolamento è coerente con la differenza tra le date iniziali di applicazione previste dal regolamento (UE) 2024/1689 e mira a fornire il tempo necessario per l'adeguamento e l'attuazione degli obblighi corrispondenti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Alla luce dell'obiettivo di ridurre le sfide in materia di attuazione che attendono i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, è essenziale che le condizioni armonizzate per l'attuazione di determinate norme siano adottate solo se strettamente necessario. A tal fine, è opportuno sopprimere determinate competenze conferite alla Commissione ai fini dell'adozione di tali condizioni armonizzate mediante atti di esecuzione nei casi in cui tali condizioni non siano soddisfatte. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2024/1689 al fine di sopprimere le competenze conferite alla Commissione dall'articolo 50, paragrafo 7, dall'articolo 56, paragrafo 6, e dall'articolo 72, paragrafo 3, ai fini dell'adozione di atti di esecuzione. La soppressione del potere di adottare un modello armonizzato per il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato di cui all'articolo 72, paragrafo 3,	(23) Alla luce dell'obiettivo di ridurre le sfide in materia di attuazione che attendono i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, è essenziale che le condizioni armonizzate per l'attuazione di determinate norme siano adottate solo se strettamente necessario. A tal fine, è opportuno sopprimere determinate competenze conferite alla Commissione ai fini dell'adozione di tali condizioni armonizzate mediante atti di esecuzione nei casi in cui tali condizioni non siano soddisfatte. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2024/1689 al fine di sopprimere le competenze conferite alla Commissione dall'articolo 50, paragrafo 7, dall'articolo 56, paragrafo 6, e dall'articolo 72, paragrafo 3, ai fini dell'adozione di atti di esecuzione. La soppressione del potere di adottare un modello armonizzato per il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato di cui all'articolo 72, paragrafo 3,

del regolamento (UE) 2024/1689 presenta l'ulteriore vantaggio di offrire ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio una maggiore flessibilità nell'attuazione di un sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato adeguato alla loro organizzazione. Allo stesso tempo, riconoscendo la necessità di chiarire in che modo i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio sono tenuti a conformarsi, la Commissione dovrebbe essere tenuta a pubblicare orientamenti.	del regolamento (UE) 2024/1689 presenta l'ulteriore vantaggio di offrire ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio una maggiore flessibilità nell'attuazione di un sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato adeguato alla loro organizzazione. Allo stesso tempo, riconoscendo la necessità di chiarire in che modo i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio sono tenuti a conformarsi, la Commissione dovrebbe essere tenuta a pubblicare orientamenti. ***In tale contesto, i codici di buone pratiche promossi dall'ufficio per l'IA a norma dell'articolo 50, paragrafo 7, dovrebbero, se del caso, fornire orientamenti su come garantire in modo proporzionato un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti, anche in situazioni in cui i sistemi di IA presentano rischi minori, in particolare in contesti quali istruzione e formazione, servizi di media e informazione, attività culturali e creative o nella fornitura di servizi pubblici.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Articolo 4	
Alfabetizzazione in materia di IA	
La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro	

conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, il livello di istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.";

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) al solo scopo di rilevare e attenuare le distorsioni algoritmiche che possono incidere sul pluralismo dei media e sulla diversità delle informazioni, i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'ecosistema dei media possono, in circostanze eccezionali e rigorosamente limitate, trattare categorie particolari di dati personali, a condizione che:
	i) tale trattamento sia strettamente necessario e non possa essere realizzato efficacemente mediante l'uso di dati anonimizzati, aggregati o sintetici;
	ii) il trattamento abbia portata, durata e accesso limitati e non comporti l'identificazione, la profilazione o la categorizzazione dei singoli utenti;
	iii) non siano tratte conclusioni in merito alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o ad altre caratteristiche protette delle persone fisiche;
	iv) siano attuate misure tecniche e organizzative adeguate conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati per garantire la riservatezza, la sicurezza e la responsabilità;

	v) i dati personali siano cancellati senza indebito ritardo una volta rilevata e attenuata la distorsione;
	vi) gli utenti siano informati in modo chiaro e accessibile che i loro dati personali possono essere trattati, in circostanze eccezionali, al solo scopo di rilevare e attenuare le distorsioni algoritmiche e ricevano informazioni sull'ambito di applicazione, sulle garanzie e sui diritti applicabili a tale trattamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. È espressamente vietato raccogliere, trattare o utilizzare in qualsiasi altro modo i dati personali dei minori.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
	"h bis) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che può modificare, manipolare o generare artificialmente immagini o video al fine di ritrarre attività sessualmente esplicite o parti intime di una persona fisica o di spogliare tale persona, e che può facilitare la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato di cui all'articolo 5 della direttiva (UE)

	2024/1385 [1 bis]***.***
	[1 bis] Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj).";

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.";	

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) all'articolo 49, il paragrafo 2 è soppresso;	***soppresso***

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 50 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione può ***valutare se l'adesione a*** tali codici di buone pratiche ***sia adeguata a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2,*** secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6***, primo comma***. Se ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.	7. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione può ***adottare atti di esecuzione per approvare*** tali codici di buone pratiche secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6. Se ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2. ***Tali codici di buone pratiche affrontano, se del caso, il modo in cui garantire in maniera proporzionata un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti, anche nei casi in cui si ritiene che i sistemi di IA presentino rischi minori, in particolare quando vengono utilizzati in contesti quali istruzione e formazione, servizi di media e informazione, attività culturali e creative o nella fornitura di servizi pubblici.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 16
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 56 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***La Commissione*** e il consiglio per l'IA monitorano e valutano periodicamente il conseguimento degli obiettivi dei codici	6. ***L'ufficio per l'IA*** e il consiglio per l'IA monitorano e valutano periodicamente il conseguimento degli obiettivi dei codici

di buone pratiche da parte dei partecipanti e il loro contributo alla corretta applicazione del presente regolamento. ***La Commissione***, tenendo nella massima considerazione il parere del comitato, ***valuta*** se i codici di buone pratiche contemplano gli obblighi di cui agli articoli 53 e 55, e ***monitora*** e ***valuta*** periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. ***La Commissione pubblica*** la ***sua*** valutazione riguardante l'adeguatezza dei codici di buone pratiche.	di buone pratiche da parte dei partecipanti e il loro contributo alla corretta applicazione del presente regolamento. ***L'ufficio per l'IA e il consiglio per l'IA***, tenendo nella massima considerazione il parere del comitato, ***valutano*** se i codici di buone pratiche contemplano gli obblighi di cui agli articoli 53 e 55, e ***monitorano*** e ***valutano*** periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. ***Essi pubblicano*** la ***loro*** valutazione riguardante l'adeguatezza dei codici di buone pratiche.

Motivazione

Questo emendamento mira a garantire che il monitoraggio, la valutazione e la divulgazione dell'adeguatezza dei codici di condotta siano pienamente coerenti con i dispositivi di governance stabiliti nel presente regolamento. L'affidamento di tali responsabilità all'ufficio e al consiglio per l'IA pone il controllo nelle mani degli organismi specificamente incaricati della supervisione tecnica. Inoltre, riconferire tale ruolo al consiglio per l'IA è necessario per mantenere un adeguato equilibrio istituzionale.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 23
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 70 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le autorità nazionali competenti possono fornire orientamenti e consulenza sull'attuazione del presente regolamento, in particolare alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle PMI, comprese le start-up, tenendo conto degli orientamenti e della consulenza del consiglio per l'IA e della Commissione, a seconda dei casi. Ogniqualvolta le autorità nazionali competenti intendono fornire orientamenti e consulenza in relazione a un sistema di IA in settori disciplinati da altre disposizioni di diritto dell'Unione, sono consultate le autorità nazionali competenti a norma di tali disposizioni di diritto dell'Unione, come opportuno.	8. Le autorità nazionali competenti possono fornire orientamenti e consulenza sull'attuazione del presente regolamento, in particolare alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle PMI, comprese le start-up, ***e, se del caso, ai deployer del settore pubblico, comprese le autorità pubbliche locali e gli istituti di istruzione, formazione e culturali finanziati con fondi pubblici,*** tenendo conto degli orientamenti e della consulenza del consiglio per l'IA e della Commissione, a seconda dei casi. Ogniqualvolta le autorità nazionali competenti intendono fornire orientamenti e consulenza in relazione a un sistema di IA in settori disciplinati da altre

	disposizioni di diritto dell'Unione***, tra cui la protezione dei dati, la tutela dei consumatori e i servizi di media audiovisivi***, sono consultate le autorità nazionali competenti a norma di tali disposizioni di diritto dell'Unione, come opportuno.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 24
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato si basa su un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato fa parte della documentazione tecnica di cui all'allegato IV. La Commissione adotta orientamenti sul piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.	3. Il sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato si basa su un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato fa parte della documentazione tecnica di cui all'allegato IV. La Commissione adotta orientamenti sul piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato***, compresi esempi pratici per i sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'istruzione, nella formazione professionale e in altri servizi pubblici, nonché sugli indicatori di monitoraggio che possono segnalare effetti negativi sui diritti fondamentali, inclusi i risultati discriminatori***.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 27
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 95 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nell'incoraggiare e agevolare l'elaborazione dei codici di condotta, l'ufficio per l'IA e gli Stati membri tengono	4. Nell'incoraggiare e agevolare l'elaborazione dei codici di condotta, l'ufficio per l'IA e gli Stati membri tengono

conto degli interessi e delle esigenze specifici delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up.	conto degli interessi e delle esigenze specifici delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up***, nonché delle esigenze operative delle autorità pubbliche locali e delle organizzazioni di interesse pubblico, compresi gli istituti di istruzione, formazione e culturali, che dovrebbero utilizzare tali codici o trarne vantaggio***.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 28
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 96 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando pubblica tali orientamenti, la Commissione presta particolare attenzione alle esigenze delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up, delle autorità pubbliche locali e dei settori maggiormente interessati dal presente regolamento.	Quando pubblica tali orientamenti, la Commissione presta particolare attenzione alle esigenze delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up, delle autorità pubbliche locali e dei settori maggiormente interessati dal presente regolamento***, tra cui l'istruzione e la formazione professionale, le attività culturali e creative, i media e i servizi di informazione***.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 30 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, di cui all'articolo 113, paragrafo 3, terzo comma, lettera a), il presente regolamento si applica ***agli operatori*** dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima della	2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, di cui all'articolo 113, paragrafo 3, terzo comma, lettera a), il presente regolamento si applica ***ai deployer e ai fornitori*** dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima della data di

data di applicazione del capo III e dei corrispondenti obblighi di cui all'articolo 113 solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione. In ogni caso, i fornitori e deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento entro il 2 agosto 2030.	applicazione del capo III e dei corrispondenti obblighi di cui all'articolo 113 solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione. In ogni caso, i fornitori e deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento entro il 2 agosto 2030.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 30 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:	***soppresso***
"4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio 2027.	

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 31
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) l'articolo 113 è così modificato:	***soppresso***
(a) al terzo comma è aggiunta la lettera d) seguente:	
"d) Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si	

applica a seguito dell'adozione di una decisione della Commissione che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti:

i) sei mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e

ii) 12 mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.

In caso di mancata adozione della decisione di cui al primo comma, o qualora le date indicate di seguito siano anteriori a quelle determinate dall'adozione di tale decisione, si applicano le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3:

i) il 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e

ii) il 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.";

b) al terzo comma è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) Gli articoli da 102 a 110 si applicano a decorrere dal [data di entrata in applicazione del presente regolamento].";

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 32

Testo della Commissione	*Emendamento*

(32) all'allegato VIII, la sezione B è soppressa; ***soppresso***

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

La relatrice per parere dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nel suo parere alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da enumerare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica dei regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA)
Riferimenti	COM(2025)0836 – C10-0304/2025 – 2025/0359(COD)
Commissione(i) competente(i) per il merito Annuncio in Aula	IMCO LIBE 19.1.2026 19.1.2026
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 19.1.2026
Relatore(trice) per parere Nomina	Emma Rafowicz 20.1.2026
Articolo 59 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	 19.1.2026
Esame in commissione	9.2.2026
Approvazione	5.3.2026
Esito della votazione finale	+: 18 –: 0 0: 3

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

18	+
NI	Nikolaos Anadiotis
PPE	Maravillas Abadía Jover, Niels Geuking, Eleonora Meleti, Matej Tonin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver
Renew	Laurence Farreng, Hristo Petrov, Brigitte van den Berg
S&D	Maria Guzenina, Nikos Papandreou, Emma Rafowicz, Birgit Sippel, Krzysztof Śmiszek
The Left	Carolina Morace
Verts/ALE	Diana Riba i Giner, Nela Riehl

0	-

3	0
ECR	Ivaylo Valchev
ESN	Irmhild Boßdorf
PfE	Catherine Griset

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti